

**COMUNE DI ANDORA**

PROVINCIA DI SAVONA

***UFFICIO EDILIZIA PRIVATA***

Prot. n. Fasc. [numero\_titolo]

**OGGETTO**: **Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.** Intervento di [oggetto]

**RACCOMANDATA A/R**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **[richiedenti.ragsoc;ifempty=[richiedenti.nominativo];block=tbs:row]**  [richiedenti.sede;ifempty=[richiedenti.indirizzo]]  [richiedenti.capd;ifempty=[richiedenti.cap]] [richiedenti.comuned;ifempty=[richiedenti.comune]] ([richiedenti.provd;ifempty=[richiedenti.prov]]) |
|  |  | **[progettisti.ragsoc;ifempty=[progettisti.nominativo];block=tbs:row]**  [progettisti.sede;ifempty=[progettisti.indirizzo]]  [progettisti.capd;ifempty=[progettisti.cap]] [progettisti.comuned;ifempty=[progettisti.comune]] ([progettisti.provd;ifempty=[progettisti.prov]]) |

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata, a ciò autorizzato dal D.Lgs. n. 267/2000, dal Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e dal Provvedimento Dirigenziale n. 121 del 01.10.2013, in riferimento all’Istanza di Permesso di Costruire prot. [protocollo] presentata in data [data\_presentazione] fascicolo [numero], relativa all’intervento di cui all’oggetto, con la presente, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della L.R. n. 16/2008 (sostitutiva della parte I del T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001);

**PREMESSO CHE**:

* In data [data\_protocollo] prot. [protocollo], è pervenuta istanza di sanatoria per opere realizzate in difformità al P.C.;
* il progetto a corredo dell’istanza prevede anche il recupero del sottotetto del fabbricato applicando la Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001 “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti;
* in data [data\_rilascio\_ce] la Commissione Edilizia Comunale ha espresso parere negativo alla applicazione della l.r. 24/01, nel caso in esame, in quanto trattasi di intervento che prevede la completa demolizione e ricostruzione del fabbricato con sagoma diversa da quella originaria e quindi ai sensi di legge non è possibile considerare l’intervento effettuato sull’esistente, come espressamente previsto dalla L.R. 24/2001 legge speciale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

**VISTI** i recenti orientamenti:

1. della giurisprudenza amministrativa, tra cui il TAR Liguria, che ha messo in discussione l’applicazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), fino ad affermare l’abrogazione per contrasto delle relative disposizioni con quelle del DPR n. 380/2001 e s.m. (Testo Unico dell’Edilizia), secondo quanto di seguito precisato;
2. del Tribunale Penale di Savona, che, con ordinanza in data 8 febbraio 2013, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della citata L.R. n. 24/2001 per asserita violazione :
   1. dell’art. 117 della Costituzione nella parte in cui stabilisce la potestà esclusiva della Stato in materia penale, oltreché per asserita violazione dei principi fondamentali da osservarsi nell’esercizio della competenza legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio, facendo proprie le argomentazioni già affermate dalla sopra citata giurisprudenza amministrativa e dalla Corte Costituzionale nella senteza n.309/2011 che ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune disposizioni della legge regionale n.12/2005 della Lombardia che ricomprendevano nella ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente comportanti anche ampliamenti per il recupero dei sottotetti al di fuori della sagoma;
   2. del principio fondamentale, desumibile dalla disciplina statale dell’attività edilizia (DPR n.380/2001 e s.m.), della obbligatoria conformità degli interventi edilizi alle previsioni dei piani urbanistici comunali, al contempo affermando che soltanto in presenza di apposite norme statali è consentito alle Regioni di introdurre con proprie leggi disposizioni che, per agevolare determinati interventi edilizi, prevedano di derogare alla disciplina prevista nei piani urbanistici comunali.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 05.07.2013 contenete il disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 06 agosto 2001 n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e a legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell’attività edilizia)” con la quale veniva evidenziata la necessità, proprio al fine di garantire che gli ampliamenti realizzabili in applicazione di tale legge regionale concretino, effettivamente, “modesti incrementi” della volumetria degli edifici esistenti (come tali riconducibili nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia) dell’inserimento di appositi limiti quantitativi massimi sia sull’entità degli incrementi volumetrici realizzabili, sia per le modificazioni della copertura attraverso opere di innalzamento delle linee di colmo e di gronda funzionali ad ottenere il rispetto del parametro dell’altezza media interna netta.

**CONSIDERATO** che la modifica alla legge regionale 06 agosto 2001 n.24 di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n.112 del 05.07.2013 è in itinere.

**PRESO ATTO** che la Legge regionale 06 giugno 2008, n.16 e s.m.i. all’art.10, c.2 stabilisce “Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi che comportino :……….lettera f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all’art. 15 e, quindi, entro soglie percentuali predeterminate dalla disciplina urbanistica in deroga ai parametri urbanistico-edilizi, la cui entità, espressa in superficie agibile (S.A.) o volume come definito dallo strumento urbanistico, non eccedere il 20 per cento del volume geometrico di cui all’art. 70.

**VISTI**

* il vigente strumento urbanistico generale del comune;
* il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i;
* la Legge Regionale n.24 del 06.08.2001;
* la Legge Regionale n. 16/2008;
* la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

**RITENUTO CHE** non sussistono i presupposti per l’accoglimento della menzionata istanza per quanto sopra illustrato.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**COMUNICA**

Ai sensi dell’art. 10/bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. il preavviso di diniego dell’istanza indicata in premessa, presentata da [richiedenti] in data [data\_presentazione] prot. [protocollo]

Comunica altresì, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., che:

* entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento della presente è possibile presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che l’Amministrazione provvederà a valutare;
* il Responsabile del procedimento è il Geom. De Felice Marianna
* gli atti del procedimento potranno essere visionati presso l’Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata ed Urbanistica **il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17,00**

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

(Geom. Massimo VIGNOLA)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua conoscenza, ricorso al T.A.R. per la Liguria, ai sensi della Legge n. 1034/1971 ovvero, entro 120 (centoventi) giorni sempre decorrenti dalla data della sua conoscenza, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.